



CITTA' DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO

Reg. Int. n. DT-1686-2012

DETERMINAZIONE N. 1590 del 03/05/2012

**OGGETTO: POR FESR 07/13 - III.2.2 - P.I.S.U. EX OSPEDALE S. ANDREA.
IMMOBILE DENOMINATO "EX MACELLO" (CUP E62J11000160001) - C.I.G. 4150939738.
IMMOBILE DENOMINATO "EX MONASTERO DI SAN PIETRO MARTIRE" (CUP
E64C11000140001) - C.I.G. 4151138B6F.
PROCEDURA APERTA - AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 12.04.2006 N. 163
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO DI RESTAURO E REDAZIONE DEL CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO E DELLO SCHEMA DI CONTRATTO.
RETTIFICA ATTI DI GARA.**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione regionale 3 ottobre 2011, n. 392, pubblicata sul BUR n. 43 del 27 ottobre, è stato approvato il Progetto integrato di sviluppo urbano denominato "Ex Ospedale S. Andrea" ed è stata disposta l'ammissione a contributo per un importo quantificato in €. 12.800.000,00, già impegnati con propria determinazione n. 4392 del 21.12.2011;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 17.04.2012 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 18.04.2012 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara per l'affidamento l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo di recupero dell'immobile denominato "Ex Macello" ubicato in Vercelli – Via F.lli Laviny n. 67 e redazione del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 18.04.2012 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata indetta la gara per l'affidamento l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo di restauro conservativo dell'immobile denominato "Ex Monastero di San Pietro Martire" ubicato in Vercelli – Via Dante Alighieri n. 91 e redazione del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto;

Dato atto che:

- all'interno della sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V) è sancito che *“La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all'art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe, pertanto, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto ingiustificato. E, infatti, l'art. 30, comma 5, della L. n. 109/94 ha previsto l'obbligo della copertura assicurativa per il progettista incaricato della progettazione esecutiva”*;
- all'interno della determinazione n. 5/2010 è ribadito che l'Autorità di Vigilanza, con determinazione n. 6/2007, confermando quanto affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori;

Considerato che:

- i bandi di gara di cui alle due procedure di affidamento in oggetto prevedono al punto III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste degli stessi la costituzione di:
 - 1) *Cauzione provvisoria di €. pari al 2% dell'importo complessivo di contratto a base di gara, da costituirsi con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 75 del D. Lgs 12.04.2006 n.163. L'importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui all'art. 7 dell'articolo sopraccitato.*
 - 2) *La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 113 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere l'indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento;*
- i disciplinari di gara di cui alle due procedure di affidamento in oggetto prevedono alla Parte Prima, punto 2 la presentazione di:
 - 8) ***attestazione di avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs 163/2006, pari al 2% (dueper cento) dell'importo a base dell'appalto. Tale cauzione dovrà essere resa nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:***

- 1) *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale*
- 2) *la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.*
- 3) *l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante*
- 4) *validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.*

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'Amministrazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'esito della procedura di gara, provvederà contestualmente (nei confronti dei Soggetti non aggiudicatari) allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, documentati nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Rilevato che tali previsioni configurano una violazione dell'art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. secondo cui, per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, non si applica la cauzione provvisoria ex articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ritenuto, in merito a quanto sopra evidenziato, di provvedere:

- all'eliminazione delle lettere a) e b) del punto III.1.1) dei Bandi di gara delle due procedure di affidamento;
- all'eliminazione della lettera h) della Parte Prima, punto 2 dei Disciplinari di gara delle due procedure di affidamento;

Visti i Bandi di gara ed i relativi Disciplinari di Gara aggiornati con le modifiche di cui sopra che con il presente atto si approvano;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di dare atto che:

- all'interno della sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V) è sancito che *“La richiesta delle due tipologie di cauzioni, provvisoria e definitiva, in aggiunta alla polizza di cui all'art. 30, comma 5, della legge quadro, determinerebbe, pertanto, un aggravamento degli oneri di accesso alla gara di appalto a carico del progettista del tutto*

ingiustificato. E, infatti, l'art. 30, comma 5, della L. n. 109/94 ha previsto l'obbligo della copertura assicurativa per il progettista incaricato della progettazione esecutiva”;

- all'interno della determinazione n. 5/2010 è ribadito che l'Autorità di Vigilanza, con determinazione n. 6/2007, confermando quanto affermato dalla sentenza n. 1231 del 13 marzo 2007 del Consiglio di Stato (sezione V), ha chiarito che non può essere richiesta alcuna cauzione per partecipare a una gara d'appalto per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, né provvisoria, né definitiva, non essendo applicabile per estensione la disciplina sulle garanzie prevista per i lavori;
2. di dare atto che le previsioni previste nei bandi di gara e nei relativi disciplinari di gara di cui alle premesse, si configurano quale violazione dell'art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. secondo cui, per la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, non si applica la cauzione provvisoria ex articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
 3. di provvedere, secondo quanto riportato nelle premesse::
 - all'eliminazione delle lettere a) e b) del punto III.1.1) dei Bandi di gara delle due procedure di affidamento;
 - all'eliminazione della lettera h) della Parte Prima, punto 2 dei Disciplinari di gara delle due procedure di affidamento;
 4. di approvare i Bandi di gara ed i relativi Disciplinari di Gara aggiornati con le modifiche di cui sopra;
 5. di trasmettere copia del presente atto all'Assessore al ramo, al Segretario Generale ed all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per le pubblicazioni di rito;
 6. di dare atto, al fine di garantire l'informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO**

(F.TO Arch. Liliana Patriarca)